



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 16/07/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 1005

Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in esecuzione della DRG 1162/02. MODIFICHE.

L'Assessore Regionale alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio sulla base dell'istruttoria espletata dall'ARES d'intesa con l'Ufficio 6 del Settore, confermata dal Dirigente del medesimo, dal Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1162 del giorno 08/08/2002 avente per oggetto "Compartecipazione alla spesa farmaceutica. Regolamentazioni" si è provveduto alla reintroduzione della compartecipazione alla spesa farmaceutica, ritenuta più equa rispetto al delisting.

Con il provvedimento sopra indicato, anche nel rispetto delle salvaguardie riferite espressamente dal legislatore ad alcune categorie di assistiti ed al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini socialmente più deboli, è stato introdotto un sistema che prevede esenzioni totali o parziali in favore di ben precisate categorie di assistiti.

Numerose manifestazioni di pensiero, in particolare da parte di alcune Associazioni di tutela e di alcune Organizzazioni sindacali, inducono a valutare la possibilità di rimodulare il suddetto sistema di esenzione sia introducendo modifiche riferite alle modalità della compartecipazione che ampliando la fascia degli aventi diritto.

Conseguentemente l'Ares è stata delegata ad attivare un tavolo tecnico con le OO.SS. confederali CGIL, CISL e UIL, all'esito del quale sono state elaborate proposte di modifica del sistema. Le suddette proposte sono state esaminate in apposito incontro delle stesse OO.SS. con il Presidente della Regione e l'Assessore alla Sanità assistiti dalle strutture tecniche.

Sulla scorta delle risultanze degli incontri, al fine di proseguire nell'opera di razionalizzazione nell'impiego delle risorse e di ottimizzare la spesa farmaceutica, a parziale modifica di quanto fissato con Delibera di Giunta Regionale n. 1162/02 si ritiene proporre di:

- abolire la quota fissa per ricetta pari a 1 Euro;
- fissare nella misura di 2 Euro a pezzo (ticket sui farmaci) la quota di compartecipazione, fermo restando il limite massimo già previsto di 5,5 Euro per ricetta;
- dare atto che cessa la compartecipazione alla spesa per i farmaci (132) compresi nel secondo elenco del DM 4 dicembre 2001, pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2002;
- ridurre a 0,65 euro il ticket per preparazioni di farmaci analgesici oppiacei;
- ricomprendere tra i farmaci pluriprescrivibili, di cui al punto B.1) della Delibera di G.R. 1162/02, la deferoxamina nel trattamento della talassemia. Per tale farmaco è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta. Tali farmaci pluriprescrivibili sono soggetti alla quota fissa di 0,65 Euro a pezzo;

prevedere la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta per tutti i farmaci ricompresi nei protocolli terapeutici dei trapiantati. Tali farmaci sono soggetti alla quota fissa di 0,65 Euro a pezzo;

Prevedere l'utilizzo di preparazioni galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità terapeutiche del singolo paziente e adeguandosi ai protocolli validati dall'OMS, con oneri a carico del S.S.R., nel rispetto delle tariffe nazionali di cui al D.M.S. 18.8.93. La compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti è di 0.65 Euro per preparazione.

Confermando l'esigenza di dar luogo ad azioni il più possibile eque, si reputa opportuno aggiornare il sistema delle esenzioni così come segue:

Riconoscimento dell'esenzione totale ai titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente;

Elevazione del limite di reddito per l'esenzione totale da 7000 a 8000 euro;

Elevazione dei limiti di reddito per le esenzioni totali e parziali, rispettivamente di 8.000, 11.000 e 16.000 euro, incrementandoli di 750 euro per ogni figlio a carico, per un massimo di 2250 euro complessivi di incremento;

Riconoscimento dell'esenzione parziale, nei limiti di reddito di 16.000 euro più gli incrementi previsti per i figli a carico, per i donatori d'organo da vivente.

Ferma restando l'abolizione della quota di compartecipazione di 1 Euro per ricetta, gli assistiti titolari di esenzione parziale concorrono alla spesa farmaceutica limitatamente ad 1 Euro a pezzo (ticket sui farmaci).

Per i talassemici, i trapiantati ed i pazienti in trattamento con farmaci oppiacei di cui al presente atto, parzialmente esenti per motivi di reddito, la quota di compartecipazione è fissata in 0,50 Euro per pezzo.

Per quanto sopra, dalla data del 1 settembre 2003, a parziale modifica ed integrazione di quanto fissato con delibera di Giunta Regionale n. 1162 del 08.08.2002, la quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti che non rientrino tra i soggetti socialmente più deboli, come di seguito individuati nelle rispettive sezioni, viene definita nella misura in appresso indicata:

A) 2 Euro a pezzo (ticket sui farmaci), fino ad un massimo, per tale voce di compartecipazione, di 5,5 euro per ricetta. Derogano a tale disposizione:

A1) i medicinali pluriprescrivibili di cui all'art. 9 della legge n. 405/2001 quali medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite cronica e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi (per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta), che sono soggetti alla quota fissa di 0,65 euro a pezzo;

A2) i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta con i limiti previsti dall'art. 43 della suddetta legge, sono soggetti alla quota fissa di 0,65 euro per ogni preparazione prescritta;

A3) la deferoxamina nel trattamento della talassemia è prescrivibile fino sei pezzi per ricetta. Tale farmaco è soggetto alla quota fissa di 0,65 euro a pezzo;

A4) i farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati sono prescrivibili fino a sei pezzi per ricetta, Tali farmaci sono soggetti alla quota fissa di 0,65 euro a pezzo;

A5) nella terapia del dolore di natura neoplastica è consentito l'utilizzo di preparazioni galeniche magistrali e officinali, secondo le necessità terapeutiche del singolo paziente e adeguandosi ai protocolli validati dall'OMS, con oneri a carico del SSR nel rispetto delle tariffe nazionali di cui al DSM 18.08.1993; la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti è fissata nella misura di 0,65 euro per preparazione.

B) Per i farmaci di eguale composizione non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso al prezzo minimo di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di

rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale stesso ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso, il cittadino è tenuto a versare la differenza tra il prezzo del farmaco e quello minimo di riferimento;

Esenzioni Totali dalla Compartecipazione mediante ticket alla Spesa Farmaceutica

Al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini socialmente più deboli, sono totalmente esenti dal ticket sui farmaci le seguenti categorie di assistiti:

- i grandi invalidi del lavoro (dall'80% al 100%);
- i grandi invalidi per servizio (1^a cat.);
- gli invalidi civili al 100%;
- gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- i titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- i titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione);
- Nuclei familiari con reddito annuo fino a 8.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro.

Esenzioni Parziali dalla Compartecipazione alla Spesa Farmaceutica per Età, Reddito e Patologia

Sono parzialmente esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, le seguenti categorie di assistiti:

- Nuclei familiari con reddito annuo fino a 11.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro;
- Soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 24.000 Euro;
- Nell'ambito di Nuclei familiari con reddito annuo fino a 16.000 Euro, incrementato di 750 euro per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di 2250 euro:
 - (a) I pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 12, limitatamente ai farmaci strettamente correlati alla terapia in atto;
 - (b) i pazienti portatori di patologie neoplastiche maligne;
 - (c) i Cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 1.2.91, del D.M. 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti" e successive integrazioni ed al D.M. 18.5.01 n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta;
 - (d) i cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla Deliberazione 16 Luglio 2002, n. 1073;
 - (e) i pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina;
 - (f) i trapiantati, limitatamente ai farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva;
 - (g) i donatori d'organo da vivente.

Cittadini che si trovano nelle indicate condizioni di esenzione parziale concorrono alla spesa farmaceutica limitatamente ad:

C) 1 Euro a pezzo (ticket sui farmaci), fino ad un massimo, per tale voce di compartecipazione, di 3 Euro per ricetta. Derogano a tale disposizione:

C1) i medicinali pluriprescrivibili di cui all'art. 9 della legge n. 405/2001 quali medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite

cronica e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi (per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta), che sono soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;

C2) i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 1212001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta, con i limiti previsti all'art. 43 della predetta legge, sono soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;

C3) la deferoxamiuma nel trattamento della talassemia, prescrivibile fino a sei pezzi per ricetta, è soggetta alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;

C4) i farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati, prescrivibili fino a sei pezzi per ricetta, sono soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo;

C5) le preparazioni galeniche magistrali e officinali, utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica, sono soggette alla quota fissa di 0,50 Euro per preparazione;

D) Per i farmaci di eguale composizione non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso al prezzo minimo di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale stesso ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso, il cittadino è tenuto a versare la differenza tra il prezzo del farmaco e quello minimo di riferimento.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carica degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.5.1999, n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999 n. 32, ogni onere aggiuntivo rispetto alla quota di F.S.R. ovvero alle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnata o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Il Dirigente dell'Ufficio

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'Art. 4, co.4, lettera d) della L.R. 4.2.1997, n. 7.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 1 e dal Dirigente del Settore Sanità;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione riportata in narrativa, qui richiamata per costituire parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

2. di modificare ed integrare il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica vigente, così come definito nel presente provvedimento a decorrere dal 1 settembre 2003;

3. di incaricare il Settore per l'emanazione delle specifiche direttive di attuazione;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto